

LE NUOVE ISTITUZIONI

Ma sulle riforme dialogo difficile tra i Poli

Fini: l'opposizione rinunci ai pregiudizi - D'Alema: tempo scaduto

DAL NOSTRO INVIATO

RIMINI ■ «Le fibrillazioni, anche eccessive, delle scorse settimane appartengono al passato» e la stagione politica che riprende vedrà la coalizione di Governo «molto più compatta», perché «c'è piena intesa». Il vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, minimizza le divisioni interne, ricorda che «se viene meno la maggioranza scelta dagli elettori non c'è altra strada che quella delle urne. Avanti dunque, per fare dopo quella della scuola e del mercato del lavoro, la riforma del welfare e varare un «ambizioso progetto di riforma costituzionale».

Se va avanti così, ribatte Massimo D'Alema, la maggioranza, che «non ha saputo affrontare i problemi del Paese», presto sarà ferma. Con l'avvicinarsi di una lunga stagione elettorale, dalle europee alle politiche, arrivano i «tempi duri per fare le riforme da soli e anche per farle insieme». Lo dice «da politico mai ossessionato dalla voglia di demanizzare l'avversario», uno che ha «pagato per questo un prezzo alto» e ha avuto il coraggio di dire alla sinistra: «Non c'è un regime, abbiamo solo perso le elezioni».

Ma D'Alema parla anche da osservatore convinto che «in Italia c'è un eccesso di conflitti largamente improduttivi», che «la classe dirigente è aspramente divisa», che «i difetti di una transizione incompiuta fanno rimpiangere il passato» e soprattutto che, se in questa legislatura non si fa qualcosa di «utile per l'Italia», sarà la «sconfitta di una intera classe dirigente, e non solo di quelli che stanno governando». Per questo ricorda con orgoglio di aver cercato, a suo tempo, un'intesa costituzionale ritenendo migliore «il metodo della ricerca» rispetto a quello della «elaborazione in baita».

Prove di dialogo tra maggioranza e opposizione al Meeting di Rimini, in un auditorium che contiene molte più persone dei 7 mila posti a sedere, in un clima da stadio. Con D'Alema che, di fronte al pubblico dei ciellini, cita due volte Don Luigi Giussani e raccoglie applausi, ma anche pesanti bordate di fischi. Con Fini che parte in largo vantaggio, ottiene ampi consensi, ma raramente infiamma la platea. Gli organizzatori sono convinti che, per migliorare il Paese occorre un confronto costruttivo e rilanciano la proposta della bicamerale sociale, sull'esempio dell'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà (230 parlamentari dei due opposti schieramenti).

Prove di dialogo, ma il dibattito dimostra che la strada è stretta, strettissima e tutta in salita. Fini e D'Alema sono divisi, quasi su tutto. Distanti anni

luce nelle impostazioni ideali, a partire dal concetto di libertà e di uguaglianza, contrapposti in modo puntiglioso quando parlano delle realizzazioni concrete. La riforma sulle pensioni, spiega D'Alema, l'ha fatta il Centro-sinistra, così come quella della scuola, mentre il Centro-destra ha perso due anni di tempo per disfarla. Daremo all'Italia un moderno sistema di Welfare, ribatte Fini, e la svolta sulla scuola risponde alla diversa impostazione, su questo tema, della maggioranza.

Distanti anni luce anche in politica estera. Secondo D'Alema gli Usa, con la loro iniziativa unilaterale di guerra contro il terrorismo, si sono impantanati in un vicolo senza uscita, dimostrando il fallimento della

Soddisfazione di Bossi «Freddo» Fisichella (An)

ROMA ■ Umori diversi nella maggioranza dopo l'accordo raggiunto giovedì tra i leader della Cdl sulla bozza di riforma istituzionale. Soddisfatta è la Lega che vede il proprio cavallo di battaglia, la devolution, avviarsi velocemente verso l'iter parlamentare. È stato «meno difficile del previsto» trovare l'intesa fra le quattro componenti della maggioranza, ha assicurato Umberto Bossi in un'intervista alla «Padania». Quello del federalismo costituzionale, ha però avvertito il Senatur alla Festa della Lega di Entratico (Bergamo), «è solo il primo passo sulla via delle riforme, un passo enorme che porterà al federalismo fiscale».

Altrove nella maggioranza si registrano però reazioni decisamente fredde. Come quelle dentro An: per il vicepresidente del Senato, Domenico Fisichella, non è opportuno «incamminarsi su questo terreno perché è possibile che il quadro politico muti, con la prospettiva di avere riforme che si sviluppano male o che realizzino conseguenze non più controllabili».

loro politica perché continuano «spaventosi attentati». È lecito reagire con la forza contro un terrorismo che «non è l'altra faccia della globalizzazione», ma solo espressione del disprezzo dell'uomo, ribatte Fini. A fatica emergono i punti d'intesa: «Ci accomuna — spiega il vicepresidente — una visione morale della politica, fatta per passione e non per mestiere». Per questo chiede a D'Alema di guardare senza pregiudizi almeno alcune parti del progetto di riforma costituzionale, come quello del Senato delle regioni. L'avversario politico risponde chiedendo al Governo di rilanciare il ruolo dell'Italia come Paese del dialogo in un Mediterraneo segnato dai conflitti. Ruolo che si sta appannando. Non è molto, ma si può continuare. EMILIO BONICELLI



Massimo D'Alema e Gianfranco Fini (Infophoto)

I quattro capitoli

Parlamento, capo dello Stato, Governo e Corte costituzionale

- **Il Parlamento.** Compiti distinti per i due rami del Parlamento. Una Camera più politica e un Senato federale, eletto su base proporzionale, che rappresenta le realtà territoriali. Previsto lo statuto dell'opposizione.
- **Il premierato.** Premier più forte scelto dagli elettori insieme alla sua maggioranza. Non è richiesta la fiducia delle Camere. Il premier nomina e revoca i ministri e chiede al capo dello Stato di sciogliere la Camera dei deputati, assumendosene la responsabilità politica. In caso di sfiducia, il capo dello Stato scioglie la Camera e si torna alle urne.
- **Il presidente della Repubblica.** Non è rieleggibile, ma vede accentuate le funzioni di garanzia. Scioglie la Camera, su richiesta del premier o autonomamente in caso di sfiducia. Designa il vicepresidente del Csm e nomina i presidenti delle authority.
- **Consulta federale.** La Corte costituzionale resta organo di garanzia ma assume una veste federalista. Il numero dei giudici sale a 19, di cui tre eletti dalla Camera e sei dal Senato federale.
- **I tempi.** Il Ddl arriverà in Consiglio dei ministri agli inizi di settembre e in Senato a metà mese.

Ulivo diviso sul partito riformista

Rutelli frena, no di Udeur e Pdc

Il presidente ds: si può aspirare al 35% dei voti



Francesco Rutelli (Imageconomica)

ROMA ■ Difficile prevedere ora se alle Europee si farà la lista unica dell'Ulivo, o se ci sarà una lista dei riformisti (Ds, Sdi e Margherita), o se anche questa volta i partiti del Centro-sinistra si presenteranno in ordine sparso, anche per sfruttare dell'attuale meccanismo proporzionale. Di certo però l'incontro tra Prodi e D'Alema è stato accolto con favore anche da chi (è il caso di Fausto Bertinotti e del verde Alfonso Pecoraro Scario) alla prospettiva della lista unica dell'opposizione non ha mai creduto. Se mai un invito alla prudenza è venuto da Francesco Rutelli che alla lista riformista per le europee crede, ma colloca lontano nel tempo la prospettiva del partito unico dell'Ulivo. Che peraltro nessuno ha proposto. Visto che Prodi e D'Alema al partito dei riformisti pensano, ma collocandolo nella cornice europea. «Penso che questa proposta ha un senso — ha precisato ieri D'Alema — se va nella direzione della riduzione della frammentazione politica e della nascita in Italia di una grande partito riformista moderno che possa aspirare ad avere il 35% dei voti».

Di fatto l'incontro tra i due primi presidenti del Consiglio del Centro-sinistra («È un buon viatico» ha osservato Enrico Letta) ha fatto tirare un sospiro di sollievo un po' a tutti perché mette fine ad una guerra, mai dichiarata, ma sempre considerata, che data dalla caduta del Governo Prodi. C'è poi nel Centro-sinistra, anzi in tutta l'opposizione (Bertinotti compreso), la sensazione che la difficoltà finora incontrata dal Governo di Centro-destra nel realizzare il programma annunciato agli elettori, dischiudono possibilità di rivincita che sarebbe sciagurato non cogliere.

Si comprende quindi anche il prudente atteggiamento di disponibilità del leader del Prc, che ad una pro-

spectiva di partito unico dell'opposizione non ha mai creduto e non crede. Ma che a un'alleanza con i riformisti guidati da Prodi non si sente di offrire un no pregiudiziale. Di qui le due condizioni espresse in un'intervista al «Corriere della sera» per poter salire «da comunista» sul treno di Prodi: un confronto anche ruvido sul programma (pensioni e salari da aumentare) e la presenza nella coalizione non solo di Rifondazione e dell'Ulivo, ma «di una molteplicità di soggetti»: quei movimenti ai quali il leader della sinistra antagonista guarda da tempo. Anche nel Prc c'è chi come Marco Ferrando, che rappresenta l'ala della estrema sinistra, considera quasi una bestemmia l'apertura di Bertinotti, al punto da chiedere un Congresso straordinario.

Il portavoce dei Verdi Pecoraro Scario non esita a salutare con favore il risultato dell'incontro Pro-

di-D'Alema e osserva che se il partito di riformismo europeo somigliasse alla Spd tedesca, favorirebbe un'alleanza nella quale anche gli ambientalisti potrebbero crescere. Resta fermo e prudente, al limite dell'arrogamento, Oliviero Diliberto (Pdc) che taglia corto con l'affermazione: «Noi restiamo comunisti». Contrario anche il leader dell'Udeur Mastella: «Il partito riformista non supererebbe il 35 per cento. Per arrivare al 50,01 per cento c'è bisogno di tutti gli altri».

È chiaro comunque che i maggiori contraccolpi del dibattito interno all'Ulivo rischiano di ripercuotersi nei Ds e nella Margherita. Proprio D'Alema nell'incontro con Prodi ha tenuto a ribadire che è il segretario Fassino a guidare la politica interna della Quercia. E Fassino deve tener conto di un partito nel quale le opinioni in merito a lista unica e partito riformista europeo sono molteplici e non si esauriscono nelle contrapposizioni tradizionali. È soprattutto l'area Salvi a non credere alle prospettive indicate da Prodi e D'Alema. Ma a Prodi guardano con favore in molti anche nel Corentone. E Fabio Mussi che coordina quell'area ha investito il segretario Fassino di una questione soprattutto di metodo: di queste cose si deve discutere negli organismi interni di partito.

Anche Rutelli deve tenere conto di diversi umori nella Margherita: di quelli degli ex Ppi che sull'ipotesi della lista unica sono scettici e che alla propria identità ancorata alle tradizioni del polarismo italiano ed europeo tengono, pur considerando le difficoltà che derivano dalla presenza nel Ppe di Berlusconi. Di qui la prudenza del presidente della Margherita che preferisce concentrarsi sul tentativo di una lista dell'Ulivo alle Europee.

G.CO.

La «bozza di Lorenzago» / Gli 11 articoli scritti dai «saggi»

Al premier lo scioglimento delle Camere

ARTICOLO 11

CONTINUA DA PAG. 10
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

4. Il quarto ed il sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

ARTICOLO 3

1. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, è sostituito con il seguente:

ARTICOLO 3

I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componen-

ti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea».

ARTICOLO 4

1. L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

CAPO II

Disposizioni concernenti il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 5

1. Il titolo II della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

ARTICOLO 83

1. Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ARTICOLO 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ARTICOLO 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ARTICOLO 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempirle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ARTICOLO 87

Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vicepresidente nell'ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ARTICOLO 88

1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

La richiesta di scioglimento nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata scelta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente.

ARTICOLO 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal primo mini-

stro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisce alla sua esclusiva responsabilità.

ARTICOLO 90

Il presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 91

Il presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto».

ARTICOLO 92

1. Il Titolo III, Sezione I, della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 92

Il Governo della Repubblica è composto dal primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della

Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina un nuovo primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

ARTICOLO 93

Il primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 94

Il primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia

deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

ARTICOLO 95

I ministri sono nominati e revocati dal primo ministro. Il primo ministro determina la politica generale del Governo e non è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

ARTICOLO 96

Il primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

ARTICOLO 97

Il primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

CAPO III

Modificazioni degli articoli 117 e 127 della Costituzione

ARTICOLO 7

1. Il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito con il seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

ARTICOLO 8

1. All'articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi sessanta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievole. Qualora entro i successivi sessanta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, entro gli ulteriori trenta giorni, può annullare la legge o sue disposizioni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti».

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successivi all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all'elezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie